

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE DEL PERSONALE



Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e

Gestione delle assenze e presenze del personale tecnico amministrativo

Responsabile: Dott.ssa Chiara Viviani/

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO: la legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 14 "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche";

VISTA: la legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTO: il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19", convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";

VISTO: il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'articolo 263 "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile";

VISTO: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA: la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 avente per oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

VISTA: la nota del Ministro per l'Università e la Ricerca del 30 luglio 2020 in materia di ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca;

VISTO: il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza da "Covid-19", sottoscritto il 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali;

VISTO: il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018;

VISTO: il D.R. n. 506 del 10 marzo 2020, riguardante le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, col quale sono state sospese o diversamente regolate fino al 3 aprile 2020 le attività istituzionali dell'Ateneo, e le connesse indicazioni complementari del 13 marzo 2020;

VISTO: il D.R. n. 662 del 4 maggio 2020, con cui sono state regolate le attività istituzionali dell'Ateneo fino al 31 agosto 2020, e i connessi aggiornamenti effettuati mediante le indicazioni complementari dell'8 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 20 luglio 2020;

VISTO: il D.R. n. 657 del 3 maggio 2020 con cui si è stato emanato il Protocollo di sicurezza anti contagio presso l'Università di Pisa nella Fase 2, successivamente aggiornato con D.R. n. 972 del 10 luglio 2020;

VISTO: la delibera n. 266 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 17 luglio 2020 avente ad oggetto "Offerta didattica anno accademico 2020/2021 - Modalità di erogazione - Proposta - Approvazione";

VISTO: il proprio provvedimento n. 124/2020 (prot. n. 27628 dell'11 marzo 2020) con cui è stato attivato, con decorrenza 11 marzo 2020 ed efficacia fino al 3 aprile 2020, il piano straordinario "Lavoro a distanza" – Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19;

VISTI: i propri provvedimenti n. 141/2020 (prot. n. 34258 del 2 aprile 2020), n. 149/2020 (prot. 36670 dell'11 aprile 2020), n. 161/2020 (prot. n. 41144 del 30 aprile 2020), n. 171/20320 (prot. n. 45120 del 15 maggio 2020), n. 182/2020 (prot. n. 47503 del 25 maggio 2020), con i quali è stata prorogata l'efficacia del provvedimento n. 124/2020 (prot. 27628 dell'11 marzo 2020) fino al 13 aprile 2020, 3 maggio 2020, 17 maggio 2020, 31 maggio 2020 e 31 agosto 2020;

RITENUTO: di dover provvedere in materia di lavoro a distanza e al fine di dare attuazione all'articolo 263 della legge 17 luglio 2020, n. 77;

INFORMATE: la RSU e le Organizzazioni Sindacali in data 7 agosto 2020 ed acquisite le loro osservazioni;

DISPONE

1. A decorrere dal 1 settembre 2020, il piano straordinario "Lavoro a distanza – Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19", attivato dalla Disposizione Direttoriale n. 124/2020 (prot. n. 27628 dell'11 marzo 2020), è disciplinato come di seguito indicato.
2. I Dirigenti e i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio individuano con proprio provvedimento (Allegato 1) le attività che possono essere svolte in modalità a distanza. Nello stesso provvedimento individuano il monte ore di lavoro che sarà effettivamente eseguito a distanza, nella misura di al più il 50% delle ore potenzialmente erogabili con tale modalità (Allegato 2). La quota massima del 50% di lavoro a distanza deve essere prevista separatamente per le seguenti attività di supporto:
 - a) amministrativo, contabile e gestionale;
 - b) servizi generali, tecnici e ausiliari (per queste attività il lavoro a distanza può essere previsto solo in maniera residuale);
 - c) supporto tecnico, tecnico-scientifico e di elaborazione dati;
 - d) biblioteche.

La quota massima del 50% di lavoro a distanza deve essere realizzata sul monte ore totale della tipologia di attività, dunque singoli lavoratori possono essere autorizzati a una percentuale superiore di lavoro a distanza rispetto al proprio monte ore, purché il vincolo sia complessivamente rispettato per ciascuna delle tipologie di cui alle lettere a-b-c-d precedenti. Nell'allegato 2 dovranno essere indicati i nominativi del personale autorizzato al lavoro a distanza e il numero di ore che dovrà essere prestato da ciascuna unità di personale in tale modalità.

3. Nella definizione dei massimali e del personale da autorizzare, di cui al comma precedente, i dirigenti e i responsabili delle strutture dovranno in ogni caso tener conto della necessità di supportare adeguatamente con personale strutturato in presenza tutte le attività relative alla didattica e alla ricerca, con particolare riferimento a quelle collegate alla ripartenza e alle fasi successive (ad esempio lezioni ed esami in presenza, concorsi, prove di selezione, lauree in presenza), programmate dal 1 settembre 2020, come risultanti dai provvedimenti degli Organi accademici. Si dovrà inoltre tenere conto in particolare della necessità di supportare in presenza con personale strutturato tutte le attività rese obbligatorie dai Protocolli nazionali e di Ateneo in materia di contenimento del contagio (ad esempio controlli agli accessi e annotazione degli ingressi in Ateneo). Al riguardo, al fine di assicurare il necessario coordinamento, il personale amministrativo e tecnico titolare di posizione organizzativa dovrà garantire, anche attraverso forme di rotazione, una significativa attività in presenza.

4. Il lavoro a distanza deve essere svolto dal domicilio del dipendente risultante agli atti dell'Ateneo. Eventuali luoghi diversi per lo svolgimento della prestazione lavorativa dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dietro motivata richiesta del lavoratore interessato e motivata nulla osta del Dirigente/responsabile.
5. I giorni fruibili in ragione del lavoro a distanza sono frazionabili a ore, rendicontando le ore sul programma delle presenze Zucchetti, secondo le istruzioni contenute nella nota prot. n. 42356 del 6 maggio 2020. Nei giorni di lavoro a distanza il numero di ore di servizio è quello previsto dall'orario individuale del dipendente, fatte salve eventuali variazioni concordate con il dirigente responsabile in relazione a necessità familiari. Nei giorni di lavoro a distanza è possibile fruire di tutti i permessi a ore previsti dalla legge e della contrattazione collettiva, o di altri istituti che comportino riduzioni di orario lavorativo, previa autorizzazione del dirigente/responsabile di struttura. Lo svolgimento di lavoro straordinario, ovvero la maggior presenza, sono eccezionalmente consentiti previa autorizzazione formale e motivata del dirigente responsabile. Lo svolgimento del lavoro in modalità a distanza non dà diritto al riconoscimento del buono pasto.
6. Le domande relative alle richieste di lavoro a distanza per il periodo 1 settembre 2020-31 dicembre 2020, corredate dal programma di lavoro concordato, sono protocollate presso la struttura ed ivi conservate. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore a un mese ed è eventualmente prorogabile. Il modello di domanda è allegato al presente provvedimento (Allegato 3). Durante il suddetto periodo, in qualsiasi momento il dipendente dovrà impegnarsi, in caso di sopraggiunti provvedimenti normativi ovvero per disposizione del Dirigente o del Responsabile della struttura, a tornare a svolgere la propria attività lavorativa in sede per supportare adeguatamente e in presenza le attività didattiche e di ricerca e tutti i servizi ad esse correlati.
7. Il provvedimento di cui al punto 2 e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Direzione del personale.
8. Il dirigente/responsabile, nell'autorizzare il lavoro a distanza, oltre ad applicare il criterio della rotazione, dà la priorità ove possibile ai seguenti soggetti:
 - lavoratrici/lavoratori che non hanno ancora completato i tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità/paternità;
 - soggetti con figli con disabilità certificata;
 - soggetti in situazioni fisiologiche particolari (ad esempio, gravidanza) e definite a rischio, debitamente certificate;
 - soggetti con patologie respiratorie o cardiologiche o condizioni di immunodepressione debitamente certificate;
 - soggetti con funzioni di care-givers che si prendono cura dei familiari che richiedono attenzioni particolari, a causa di malattia o disabilità, oltre la legge n. 104/92, attestate da certificato medico;
 - lavoratori fragili, ai sensi dell'articolo 83 della legge 17 luglio 2020, n. 77, come da certificazione del medico competente;
 - soggetti che risiedono in località distanti di almeno 50 km dal Comune di Pisa (limitatamente al mese di settembre in coincidenza con la piena ripresa della funzionalità dei trasporti pubblici);
 - soggetti sui quali grava la cura di figli minori di anni 14 (limitatamente al mese di settembre in coincidenza con la fase di riapertura delle scuole).
9. Resta inteso che non è più applicabile l'istituto dell'esonero dal servizio (articolo 87, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27).

10. Resta ferma la possibilità di organizzare il lavoro in presenza del personale tecnico-amministrativo delle strutture attraverso gli istituti previsti dai vigenti CCNL e CCI in termini di flessibilità, di orario di lavoro e di articolazione giornaliera e settimanale dello stesso.
11. Con il presente provvedimento cessa di avere efficacia la Disposizione Direttoriale. prot. n. 27628 del 11 marzo 2020, per quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale
(Dott. Riccardo Grasso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

Sigle:

Il Dirigente Dott. Ascenzo Farenti

Il Coordinatore Dott. Luca Busico

La Responsabile Dott.ssa Chiara Viviani

